

Procuratore Generale dott.ssa Maria Stefania Balena; nessuno comparso per l'Amministrazione.

RITENUTO e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. - Con la relazione d'irregolarità indicata in epigrafe il magistrato istruttore, dopo aver operato una ricognizione della normativa di riferimento, ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale ai fini della declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione di questa Corte; ciò avuto riguardo all'ordinanza n. 1527 del 23.1.2026 resa dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, con cui è stato affermato che «a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria».

2. - Con decreto presidenziale del 17.3.2026 - ritualmente notificato all'amministrazione unitamente alla relazione - è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 24.6.2026.

3. - Il 22.5.2026 la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 148, comma 3, del d.lgs. 16.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.), chiedendo la declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale per difetto di giurisdizione del giudice contabile.

4. - All'odierna udienza il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni scritte.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - In punto di diritto, il Collegio reputa che il conto non sia giustiziabile in questa sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

5.1 - L'art. 4, comma 1, del d.lgs. 14.3.2011, n. 23 («*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*») ha previsto la possibilità - per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - di istituire, con deliberazione del consiglio, «*un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio*», disciplinando la destinazione del relativo gettito.

5.2 - Fino alla novella introdotta nel 2020 (cfr. § 5.3), la giurisprudenza era concorde nel ricondurre la responsabilità dei gestori delle strutture ricettive, per mancato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno in favore dei Comuni, nell'alveo della giurisdizione contabile; ciò sul presupposto della qualificazione degli "albergatori" come agenti contabili, ai sensi dell'art. 178 del r.d. 23.5.1924, n. 827, in mancanza di una diversa definizione normativa.

In particolare, nel 2016 le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, pronunciandosi su una questione di massima, avevano formulato il seguente principio di diritto:

«I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la

funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta».

5.3 - L'art. 180, comma 3, del d.l. 19.5.2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77) ha inserito all'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, a mente del quale «*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*».

L'art. 5-quinquies del d.l. 21.10.2021, n. 146 (inserito in sede di conversione, con modificazioni, a opera della l. 17.12.2021, n. 215) ha poi precisato che «*Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020*».

5.4 - A fronte di tale sopravvenuto quadro normativo, già nel 2022, con una pronuncia di orientamento, questa Sezione aveva affermato che «*i gestori delle strutture ricettive e gli altri soggetti individuati dal legislatore quali responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno non sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale con riguardo alle somme incassate dai soggetti passivi d'imposta*» (sent. n. 529 del 29.7.2022).

5.5 - Da ultimo, sono intervenute le Sezioni Unite civili con la citata ordinanza n. 1527/2026, la quale, alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2020, ha evidenziato che:

– *«Con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta ad opera del cliente»;*

– *«[...] la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente»;*

– *da ciò deriva che «[...] l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all'irrogazione delle sanzioni»;*

– *«Sulla stessa scia si è posta la Sezione penale della Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell'Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest'ultimo».*

È stato così definitivamente chiarito come l'obbligo dei gestori delle

strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno la loro qualifica di agenti contabili, ragion per cui le liti tra ente impositore e responsabile d'imposta rientrano nell'esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile.

6. - Tanto premesso, nel caso di specie deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, sottolineando il dovere per l'Amministrazione di avviare - sulla base degli strumenti previsti dall'ordinamento tributario - le opportune iniziative per il recupero di eventuali somme dovute dal gestore della struttura ricettiva, anche al fine di evitare possibili condotte omissive suscettibili di integrare responsabilità erariale.

7. - Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 16320,

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

Compensa interamente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24.6.2026.

L'Estensore

Il Presidente

(Giovanni Natali)

(Antonio D'Amato)

Depositata in Segreteria in data 25 giugno 2026

Il Funzionario

(Maria Teresa Savino)